

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.u.o. 22 febbraio 2017 - n. 1852
Proroga dell'autorizzazione già rilasciata, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs 152/06, con d.d.u.o. n. 5919 del 14 luglio 2015 alla ditta A2A Ambiente s.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230, alla realizzazione dell'impianto sperimentale in Corteolona (PV) - Loc. Fornace ed all'esercizio delle inerenti operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi (R13, R5) e non pericolosi (R13)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Richiamati:

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, «Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, 'Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01'»;
- il d.d.u.o. n. 5919 del 14/07/15 avente per oggetto «Ditta A2A Ambiente s.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230, autorizzazione ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs 152/06, alla realizzazione dell'impianto sperimentale in Corteolona (PV), loc. Fornace, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi (R13, R5) e non pericolosi (R13)»;
- il d.d.u.o. n. 4764 del 26/05/16 avente ad oggetto «Modifica non sostanziale dell'autorizzazione già rilasciata, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs 152/06, con d.d.u.o. n. 5919 del 14 luglio 2015 alla ditta A2A Ambiente s.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230, alla realizzazione dell'impianto sperimentale in Corteolona (PV) - loc. Fornace ed all'esercizio delle inerenti operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi (R13, R5) e non pericolosi (R13)».

Vista la nota del 12 gennaio 2017, prot. reg. T1.1572 del 12 gennaio 2017, con cui la ditta ha chiesto la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sperimentale già rilasciata ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs 152/06 con d.d.u.o. n. del 5919 del 14 luglio 2015 e s.m.i.;

Preso atto che la ditta, nell'istanza di cui sopra, ha riferito che a causa di alcune difficoltà/problematiche logistiche e relative ad accordi con i fornitori la realizzazione dell'impianto non si è ancora conclusa, ed in particolare:

1. nella seconda metà del 2015 si sono svolti gli incontri con i fornitori per definire il piano dei lavori e il progetto esecutivo;
2. a seguito delle modifiche al progetto, in data 25 febbraio 2016 è stata richiesta modifica non sostanziale dell'impianto, che è stata rilasciata con dd.u.o. n. 4764 del 26/05/16;
3. il cantiere è iniziato ad aprile 2016 e la previsione della durata dei lavori era inizialmente di circa 6 mesi, ma si sono verificati dei ritardi nell'esecuzione degli stessi a causa delle mancata o ritardata fornitura dei componenti;

4. l'installazione dei principali macchinari è stata completata il 12/12/16 e sono state svolte prove in bianco, con esito positivo, sono tuttavia necessari ulteriori perfezionamenti e migliorie che posticipano ulteriormente l'avvio;
5. il collaudo definitivo è previsto per febbraio 2017;

Ritenuto pertanto di concedere la proroga all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sperimentale rilasciata con d.d.u.o. n. 5919 del 14 luglio 2015;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla d.g.r. 3566 del 14 maggio 2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente Decreto concorre al perseguimento dell'Obiettivo Ter.09.03.256 «Attuazione del PRGR e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» del PRS;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di prorogare per due anni l'autorizzazione rilasciata con d.d.u.o. n. 5919 del 14 luglio 2015; la data di scadenza dell'autorizzazione è pertanto fissata al 13 luglio 2019;

2. di determinare in € 22.431,74 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle voci riportate nella seguente tabella; le fideiussioni devono essere prestate ed accettate in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/2004. La mancata presentazione delle suddette fideiussioni entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità delle stesse dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi (€)
R3	P	360 t/a	21.195,38
R13 (ingresso)	P	10 m³	353,256*
R13 (uscita)	NP	50 m³	883,1*
AMMONTARE TOTALE			22.431,74

*comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla d.g.r. n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa adempiere nell'avviare a recupero, entro 6 mesi, i rifiuti sottoposti alla messa in riserva, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Regione e prestare la garanzia senza riduzione.

3. che la ditta dovrà prestare opportuna appendice o una nuova garanzia finanziaria a Regione Lombardia, adeguata a quanto decretato con il presente provvedimento e in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04; la polizza già prestata ed accettata potrà essere svincolata successivamente all'accettazione dell'eventuale nuova garanzia;

4. di dare atto che la mancata presentazione della fideiussione di cui ai punti precedenti, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopraccitata;

5. di confermare integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.u.o. n. 5919 del 14 luglio 2015 e nel d.d.u.o. n. 4764 del 26 maggio 2016 per quanto non modificato con il presente provvedimento;

6. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta, trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, al Comune di Corteolona, ad A.R.P.A. dipartimento di Pavia e di disporre la pubblicazione dell'atto sul BURL e sul sito internet della Regione all'indirizzo www.reti.regione.lombardia.it nella sezione Rifiuti;

7. di mettere a disposizione del pubblico la presente autorizzazione presso la U.O. «Valutazione e Autorizzazioni Ambientali» della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

8. di far presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il dirigente
Dario Sciunnach

Serie Ordinaria n. 9 - Lunedì 27 febbraio 2017

D.d.s. 14 febbraio 2017 - n. 1485

Approvazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, dell'elaborato progettuale «Messa in sicurezza di emergenza della falda superficiale sospesa e della prima falda sommitale - agosto 2016» e sua integrazione di «Messa in sicurezza di emergenza della falda sommitale. Integrazioni a seguito della conferenza di servizi del 10 ottobre 2016 - dicembre 2016», nelle aree ubicate nei comuni di Melegnano e di Cerro al Lambro (MI) e autorizzazione alla società Edison s.p.a. per l'attuazione delle attività in esso previste

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE E SITI CONTAMINATI

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue modifiche ed integrazioni;
- la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante le norme in materia ambientale, in particolare la Parte quarta del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e ss. mm.ii.;
- la d.g.r. 27 luglio 2006, n. 2838 «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della Parte quarta del d.lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale»;
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, «Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS): conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (atto da trasmettere al Consiglio regionale)»;
- la l. 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), Titolo Vbis «Dei delitti contro l'ambiente», inserito dopo il Titolo VI del Libro secondo del Codice Penale;
- il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, l. n. 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo, nonché della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Preso atto pertanto che per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 30/2006 la responsabilità del procedimento tecnico-amministrativo ricade in capo alla Regione Lombardia per la rilevata contaminazione sul territorio di più Comuni;

Rilevato che:

- Il sito denominato ex Chimica Saronio, ricomprende diverse aree, più o meno ampie, ubicate sul territorio dei Comuni di Cerro al Lambro e Melegnano (MI), il cui complesso originario noto come «Industrie Chimiche Saronio», ha subito un'evoluzione e sviluppo produttivo che seguono gli eventi storici dagli anni '20 fino agli anni '60, quando la Società ACNA-Montecatini rileva le quote societarie e ne sancisce la chiusura dell'ultima linea produttiva in Comune di Melegnano;
- con decreto del 19 dicembre 2003, n. 22652, Regione Lombardia ha approvato il perimetro provvisorio del sito denominato ex Chimica Saronio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, elencando l'individuazione di aree diverse con possibili focolai di contaminazioni;
- il processo ambientale avviato ha visto il coinvolgimento attivo e sinergico dei Comuni interessati, della Città Metropolitana di Milano, dell'ARPA Lombardia e dell'Autorità sanitaria locale, attraverso il Gruppo di Lavoro regionale istituito con decreto della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 2003, n. 22762, avente funzioni di supporto tecnico amministra-

tivo ai Comuni coinvolti, come rinnovato con d.d.u.o. del 25 febbraio 2008, n. 1709;

- all'interno del perimetro di interesse regionale, sorgono le attività connesse alle bonifiche delle aree industriali da parte di Società e soggetti Privati, sia presenti sul Comune di Melegnano, sia sul territorio del Comune di Cerro al Lambro, alcune già oggetto di istruttoria ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006;
- nel contesto di cui sopra si inserisce il presente atto di approvazione e di autorizzazione del progetto proposto dalla Società Edison s.p.a. pur rilevando gli aspetti civilistici relativi al riconoscimento delle responsabilità dei soggetti obbligati ad agire sul sito ed in particolare del contenzioso con la Società Edison s.p.a., per il quale si sono costituite, oltre al Comune di Melegnano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano ed il Ministero dell'Ambiente, cui è seguita una complessa e articolata istruttoria tecnico-amministrativa, per la quale la medesima Società antepone ogni ampia riserva circa gli esiti del contenzioso pendente (fra gli altri, ricorsi nn. r.g. 8975 e 8977/2010, Sez. V del Consiglio di Stato, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n.g.r. 785/2015 e 2085/2016);

Dato atto che con nota dirigente della Struttura Bonifiche e siti Contaminati del 26 settembre 2016, prot. n. 48050, è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 10 ottobre 2016, per l'esame del documento tecnico «Messa in sicurezza di emergenza della falda superficiale sospesa e della prima falda sommitale - Agosto 2016», redatto dalla Società SGI Studio Geotecnico Italiano srl, per conto della proponente Società Edison s.p.a., trasmesso in data 27 maggio 2016, prot. 16949, agli atti regionali del 8 giugno 2016, prot. n. 29127;

Considerato che la Conferenza di Servizi ha richiesto alla Società Edison s.p.a. alcune integrazioni al progetto citato, discusse nel tavolo tecnico del 22 novembre 2016, convocato presso il Comune di Melegnano con nota del dirigente della Struttura Bonifiche e Siti Contaminati del 27 ottobre 2016, prot. n. 55543, tra cui la necessità di individuare un punto di scarico alternativo alla pubblica fognatura;

Dato atto che con nota del 22 dicembre 2016, agli atti regionali del 3 gennaio 2017, prot. n. 947, la Società Edison s.p.a. ha trasmesso il documento «Messa in sicurezza di emergenza della falda sommitale. Integrazioni a seguito della Conferenza di Servizi del 10 ottobre 2016 - dicembre 2016», redatto dalla Società Studio Geotecnico Italiano e in aderenza a quanto discusso nel tavolo tecnico del 22 novembre 2016, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che con nota del 22 dicembre 2016, prot. n. 65711, la Struttura procedente ha chiesto agli Enti, per quanto di competenza, di esprimere la valutazione tecnica sui contenuti delle integrazioni progettuali;

Acquisite le valutazioni tecniche favorevoli con prescrizioni/osservazioni di:

- ARPA Dipartimento di Milano e Monza Brianza del 28 dicembre 2016, prot. n. 188715, agli atti regionali del 28 dicembre 2016, prot. n. 66510;
- Città Metropolitana di Milano del 4 gennaio 2017, prot. n. 2169, agli atti regionali del 4 gennaio 2017, prot. n. 392;
- ATS Milano Città Metropolitana di Milano del 1 febbraio 2017, prot. n. 2150, agli atti regionali del 3 febbraio 2017, prot. n. 6044,

al documento «Messa in sicurezza di emergenza della falda sommitale. Integrazioni a seguito della Conferenza di Servizi del 10 ottobre 2016 - dicembre 2016», parti integranti e sostanziali del presente atto;

Acquisita la nota del 8 febbraio 2017, prot. n. 1586, agli atti regionali del 13 febbraio 2017, prot. n. 8154, con la quale l'Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» ha comunicato alla Società Edison s.p.a. la propria disponibilità alla stipula di apposito atto concessorio, di natura privatistica, per immettere acque emunte dalla barriera idraulica provenienti da attività di messa in sicurezza in opera presso il sito ex Saronio di Melegnano nella Roggia Visconta, alle condizioni ivi stabilite;

Dato atto che la documentazione presentata dalla Società Edison s.p.a. ottempera alle modifiche richieste degli Enti, ivi compreso le richieste per le necessarie autorizzazioni, con riferimento alla domanda all'Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli», con sede legale in Via Olmetto, 6 - 20123 Milano, per conferire nella roggia denominata «Visconta» le acque che saranno emunte dalla barriera idraulica;

Ritenuto pertanto, ai fini dell'adozione del provvedimento di competenza regionale, di dichiarare concluso l'iter tecnico amministrativo diretto all'attuazione delle attività previste nell'elaborato progettuale di «Messa in sicurezza di emergenza della falda superficiale sospesa e della prima falda sommitale - Agosto 2016» e sua integrazione di «Messa in sicurezza di emergenza della falda sommitale. Integrazioni a seguito della Conferenza di Servizi del 10 ottobre 2016 - dicembre 2016»;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto della coerenza del presente provvedimento con il programma di governo ed il Piano Strategico Regionale - Area territoriale 0901 «Difesa del Suolo» Risultato 245b «Recupero, bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

Vista la d.g.r. n. X/5227 del 31 maggio 2016, avente ad oggetto «VII Provvedimento Organizzativo 2016» con particolare riferimento alle competenze della Struttura Bonifiche e Siti Contaminati,

DECRETA

1. di approvare l'elaborato progettuale di «Messa in sicurezza di emergenza della falda superficiale sospesa e della prima falda sommitale - Agosto 2016» e sua integrazione di «Messa in sicurezza di emergenza della falda sommitale. Integrazioni a seguito della Conferenza di Servizi del 10 ottobre 2016 - dicembre 2016», nell'ambito del sito di interesse regionale ex Chimica Saronio, nei Comuni di Melegnano e di Cerro al Lambro (MI) e di autorizzare la Società Edison s.p.a., con sede legale in Foro Bonaparte, 31 - 20121 Milano, alla realizzazione degli interventi in esso previsti;

2. di fare salvi i pareri emessi di Autorità e/o altri Enti, e/o le prescrizioni e osservazioni ai fini dell'attuazione del presente atto;

3. di fare salvi ulteriori provvedimenti emanati dagli Enti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

4. di fare salvo l'obbligo da parte del soggetto proponente di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente e che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con le attività di terzi;

5. di fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il verbale del Tavolo Tecnico del 22 novembre 2016 e le valutazioni tecniche di ARPA Dipartimento di Milano e Monza Brianza del 28 dicembre 2016, prot. n. 188715 e di Città Metropolitana di Milano del 4 gennaio 2017, prot. n. 2169;

6. di trasmettere il presente atto alla Società Edison s.p.a., alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Melegnano (MI), al Comune di Cerro al Lambro (MI), all'ARPA Lombardia, all'ATS Milano Città Metropolitana di Milano, all'ATO Città Metropolitana di Milano, alla Società AMIACQUE s.r.l., all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, all'Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli», alla Prefettura di Milano;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

8. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione dell'allegato verbale del Tecnico del 22 novembre 2016 e delle valutazioni tecniche di ARPA Dipartimento di Milano e Monza Brianza del 28 dicembre 2016, prot. n. 188715, di Città Metropolitana di Milano del 4 gennaio 2017, prot. n. 2169 e della nota dell'Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» del 8 febbraio 2017, prot. n. 1586, agli atti regionali del 13 febbraio 2017, prot. n. 8154, depositati agli atti regionali;

9. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri